Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 39 del 16 febbraio 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 febbraio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 31

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1995.

Attribuzione all'ENEL S.p.a., ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con legge 8 agosto 1992, n. 359, della concessione delle attività per l'esercizio del pubblico servizio di fornitura dell'energia elettrica nel territorio nazionale.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 dicembre 1995.

Attribuzione all'ENEL S.p.a., ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con legge 8 agosto 1992, n. 359, della concessione delle attività per l'esercizio del pubblico servizio di fornitura dell'energia elettrica nel territorio nazionale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ENEL, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, primo comma, della stessa legge che ha riservato al detto Ente il compito di esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione, importazione, esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta;

Visto l'art. 14, primo comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, in base al quale tutte le attività riservate per legge ad enti pubblici o a società a partecipazione statale restano attribuite, a titolo di concessione, ai medesimi soggetti che ne erano titolari all'atto dell'entrata in vigore del citato decreto;

Visto l'art. 15, primo comma, dello stesso decreto, convertito come sopra, che ha disposto la trasformazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ENEL in Società per azioni;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ENEL S.p.a., tenutasi il 7 agosto 1992 e recante approvazione dello Statuto della Società derivante dalla trasformazione dell'ENEL, la quale ha assunto la denominazione di ENEL - Società per azioni;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi;

Visti, in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, della citata legge, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Viste le risoluzioni approvate dal Senato della Repubblica il 16 marzo e il 26 settembre 1995 e dalla Camera dei deputati il 20 luglio 1995;

Viste le linee fondamentali per la privatizzazione dell'ENEL S.p.a. e la riforma del settore elettrico nazionale approvate dal Comitato di Ministri per le privatizzazioni il 28 novembre 1995;

Visto il contratto di programma stipulato il 10 aprile 1991 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Ente nazionale per l'energia eletrica ENEL, ai sensi dell'art. 30, primo comma, della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Considerato che, in relazione a quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve disciplinare, in conformità alle disposizioni vigenti, la concessione relativa alle attività elettriche esercitate dalla società derivante dalla trasformazione dell'ENEL;

Visto il parere reso in data 22 dicembre 1995 dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 2, comma 34, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Ritenuto, in relazione al detto parere, di accogliere, così come accoglie, le proposte e le indicazioni formulate dall'Autorità garante in ordine: ai diritti attribuiti alle imprese elettriche degli enti locali dall'art. 3, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (art. 1, comma 1, della convenzione annessa al presente decreto); all'osservanza delle norme di legge sulla tutela della concorrenza e del mercato (art. 10, comma 4); alle disposizioni che si riferiscono agli indennizzi (premessa, art. 19 comma 4, ed art. 26 comma 1); alla ottimizzazione dei sistemi di distribuzione locale, ed all'aumento della quota di distribuzione delle imprese elettriche degli enti locali, da perseguire mediante meccanismi che non siano di natura esclusivamente consensuale (art. 14 commi 4, 5, 6); alla partecipazione delle imprese elettriche degli enti locali ad una eventuale costituenda società per la trasmissione (art. 13 comma 7);

Ritenuto, infine, sempre in relazione al parere dell'Autorità garante, che, anche nell'ipotesi di liberalizzazione delle attività di generazione, la previsione relativa al controllo dell'ENEL S.p.a. sulla costituenda società per la produzione debba essere mantenuta, nell'interesse dello Stato riservatario del servizio, in quanto funzionale all'adempimento di precisi obblighi, che rientrano tra quelli di servizio universale, posti a carico della concessionaria, quali, tra l'altro, quelli previsti dall'art. 5, comma 3, e dall'art. 13, comma 5, secondo capoverso dell'annessa convenzione;

Considerato che la formalizzazione della convenzione relativa alla concessione di attività elettriche all'ENEL S.p.a. costituisce per l'Amministrazione, un atto dovuto a norma di quanto prescritto dall'art. 14, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202;

Ritenuto che l'adempimento di tale obbligo, coerente con l'attuale assetto dell'ordinamento, non costituisce peraltro un vincolo in ordine ai futuri assetti del sistema elettrico nazionale, in considerazione di quanto espressamente previsto e regolato nella premessa e nell'art. 19, comma 4, della annessa convenzione;

Decreta:

Art. 1.

1. È attribuita all'ENEL S.p.a., a norma dell'art. 14, primo comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, la concessione delle attività di cui all'art. 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esercizio del pubblico servizio di fornitura dell'energia elettrica nel territorio nazionale.

2. Il servizio, di cui al comma 1, deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.

3. La concessione di cui al precedente comma 1 avrà la durata di anni quaranta a decorrere dall'11 luglio 1992.

4. Previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le attività indicate al precedente comma 1 possono essere affidate in sub-concessione dall'ENEL S.p.a., alle condizioni prescritte nella annessa convenzione.

Art. 2.

È approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'ENEL S.p.a. per la disciplina della concessione relativa alle attività indicate nella convenzione stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1995

Il Ministro: CLÒ

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1996
Registro n. 1 Industria, foglio n. 5

CONVENZIONE

DI CONCESSIONE DELLE ATTIVITA' ELETTRICHE

ALL'ENEL SPA

CONVENZIONE

tra

il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e

l'ENEL Spa

Tra il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (d'ora innanzi indicato con l'abbreviazione "Ministero" o "Amministrazione"), in persona del Dottor Ettore Rossoni, Direttore Generale delle Fonti di Energia e delle Industrie di Base, e l'ENEL Spa (d'ora innanzi denominata con l'abbreviazione "Società" o con il termine "Concessionaria"), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dottor Franco Viezzoli, e dell'Amministratore Delegato, Dottor Alfonso Limbruno

P R E M E S S O

- che, a norma degli artt. 14, primo comma, e 15, primo comma, del D.L. 11 luglio 1992, n.333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n.359, sono attribuite all'ENEL Spa, a titolo di concessione, le attività di importazione, esportazione, produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, prima riservate all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - ENEL, ai sensi dell'art. 1. primo comma, della legge 6 dicembre 1962 n.1643;

- che la disciplina della concessione regolata dalla presente convenzione interviene, tuttavia, nel quadro di una evoluzione dell'ordinamento del sistema elettrico italiano che dovrà conformarsi alle direttive dell'Unione Europea e che, laddove il mercato non sia caratterizzato da condizioni di monopolio naturale, sarà orientata verso una sempre più larga apertura ai principi di competitività e di concorrenza, se prevista dalle anzidette direttive della Unione Europea;

- che, secondo le linee fondamentali per la privatizzazione dell'ENEL Spa e la riforma del settore elettrico nazionale, approvate dal Comitato di Ministri per le

privatizzazioni il 28 novembre 1995 e secondo, inoltre, le risoluzioni approvate dal Senato della Repubblica il 16 marzo ed il 26 settembre 1995 e dalla Camera dei Deputati il 20 luglio 1995, il futuro assetto del settore sarà ispirato ad alcune linee-guida tra i cui termini essenziali rientrano, in particolare: la integrale liberalizzazione della attività di produzione mediante la realizzazione della capacità di generazione sulla base di aste competitive; la separazione delle attività di produzione dell'ENEL Spa in una separata società; la liberalizzazione delle attività di importazione ed esportazione alle condizioni di reciprocità previste dagli indirizzi della Unione Europea; la facoltà, riservata ad una categoria di "consumatori qualificati", di acquistare direttamente l'energia elettrica dai produttori diversi dall'ENEL Spa; l'attribuzione all'ENEL Spa, quale Concessionaria delle attività di trasporto e trasformazione, d'ora innanzi denominate anche attività di trasmissione, delle funzioni di "acquirente unico" dell'energia elettrica; la separazione, anche societaria, delle attività di trasmissione, in conformità alle direttive che dovessero essere in tal senso impartite dall'Unione Europea, con la possibile partecipazione delle imprese elettriche locali, previa verifica della loro idoneità da parte dell'Amministrazione; l'ottimizzazione dei sistemi di distribuzione locale sulla base di criteri che, sempre a seguito della verifica di cui sopra, prevedano un aumento della loro attuale quota di distribuzione; la necessità che l'ENEL Spa non dia corso ad acquisizioni nel settore elettrico in Italia incompatibili con gli obiettivi di riforma del settore, onde evitare progressive concentrazioni di potere di controllo diretto o indiretto;

- che, per un definitivo ed organico riassetto di tutte le componenti del sistema elettrico, che si uniformi a tali indirizzi, occorrerà ricorrere, tuttavia, anche in armonia con le direttive comunitarie, ad interventi di carattere legislativo volti a rimuovere i vincoli derivanti dall'attuale quadro normativo;

- che tali interventi potranno incidere sull'ambito della riserva di attività elettriche e sui diritti di esclusiva attribuiti dalla legislazione vigente alla Concessionaria ENEL Spa, per cui la disciplina contenuta nella presente convenzione potrà formare oggetto di successive modifiche;

- che le anzidette future modifiche, conseguenti ad eventuali interventi legislativi, non comporteranno indennizzi a favore dell'ENEL Spa, fatti salvi, naturalmente, i diritti conseguenti all'eventuale trasferimento a terzi dei beni della Società e ferma restando l'esigenza di assicurare, in sede tariffaria, alla stessa ENEL Spa, una sufficiente capacità finanziaria e la possibilità di ricorrere autonomamente sul mercato dei capitali, nonché adeguate condizioni di economicità e redditività, conformemente a quanto prescritto nell'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n.481, d'ora innanzi denominata "legge 481/1995";

- che altre e separate modifiche potranno essere introdotte dalla Amministrazione in relazione alle proposte formulate dalla Autorità di regolazione per l'energia elettrica e il gas, d'ora innanzi denominata "Autorità", a norma dell'art.2, comma 12, lettere b) e d), della legge 481/1995;

- che, in tale prospettiva ed in vista del definitivo riassetto del sistema, è opportuno che la presente convenzione si limiti a regolare l'esercizio delle sole attività di trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, senza che ciò comporti al momento per le altre attività, di importazione, esportazione e produzione, alcuna sostanziale modifica delle attuali condizioni, nel senso che l'ENEL Spa, salva naturalmente la diversa, futura regolamentazione delle suddette attività, ne proseguirà l'esercizio in regime di concessione, pur in assenza di apposite previsioni nel relativo disciplinare;

- che, anche nel vigente regime e nella prospettiva di una sempre più larga presenza di operatori nel mercato dell'elettricità, è comunque necessario che le funzioni in materia di programmazione e realizzazione dei mezzi di copertura della domanda e quelle in materia di coordinamento delle attività elettriche debbano essere esercitate, per quanto di competenza della Concessionaria, sulla base di criteri e modalità predefiniti, tali da assicurare l'imparzialità e la trasparenza degli interventi, nonché l'eguaglianza di trattamento per tutti gli operatori;

si conviene e si stipula quanto segue.

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art.1
(Oggetto della convenzione)

1. La presente convenzione, a norma dell'art.14, secondo comma, del D.L. 11 luglio 1992 n.333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n.359, ed in relazione a quanto precisato in premessa, regola l'esercizio, nel territorio nazionale, delle attività di trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, da qualsiasi fonte prodotta, attribuite all'ENEL Spa, a

norma degli artt. 14, primo comma, e 15, primo comma, della stessa legge, con le esclusioni di cui al successivo articolo 2, comma 1 e fatti salvi i diritti delle imprese elettriche degli enti locali di cui al secondo comma dello stesso articolo.

2. L'esercizio delle attività di produzione è regolato, nella presente convenzione, limitatamente agli aspetti concernenti il conferimento di dette attività ad una società separata e le modalità relative alla programmazione e realizzazione dei nuovi impianti di generazione, di cui, rispettivamente, ai successivi artt.11 e 13.

Art.2

(Esclusioni)

1. Non formano oggetto della concessione le seguenti attività escluse dalla riserva di attività elettriche a norma delle disposizioni legislative che regolano la materia:

   a) le attività esercitate secondo le disposizioni contenute negli artt.20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991 n.9;

   b) le attività esercitate dalle imprese elettriche di cui all'art.4, n.8 della legge 6 dicembre 1962 n.1643, come modificato dall'art.7, primo comma, della legge 9 gennaio 1991 n.10;

   c) le attività esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali, delle province autonome di Trento e di Bolzano, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977 n.235.

2. Non formano altresì oggetto della concessione le attività elettriche già esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali, le quali restano regolate dalle disposizioni contenute nell'art.3, comma 8, della legge 481/1995.

Art.3
(Finalità della concessione)

Il servizio cui sono preordinate le attività regolate dalla presente convenzione dovrà essere esercitato per il perseguimento dei fini di utilità generale di cui all'art.1, comma 3, della legge 6 dicembre 1962 n.1643, nonché delle finalità di cui all'art.1, comma 1, della legge 481/1995.

Art.4
(Obblighi del servizio pubblico)

Le attività di cui al precedente art.1 saranno esercitate dalla Concessionaria per l'espletamento del pubblico servizio di fornitura dell'energia elettrica nel territorio nazionale, alle condizioni previste dalla presente convenzione e dal contratto di programma di cui al successivo art.7, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e sotto l'osservanza delle direttive impartite, per quanto di rispettiva competenza, dalla Amministrazione e dalla Autorità, nonché nel rispetto dei regolamenti, direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento, nonché adeguandosi alle direttive che l'Amministrazione emanerà ai sensi della presente convenzione.

Art.5
(Obblighi del servizio universale)

1. La Concessionaria, oltre all'osservanza degli obblighi di cui al precedente art.4, è tenuta anche all'adempimento di tutte le obbligazioni di interesse economico generale connesse alla fornitura del servizio universale come definito dalla presente convenzione, in applicazione di quanto previsto dall'art.2, comma 12, lettera f) della legge 481/1995.

2. A tal fine ed in relazione a quanto stabilito nel precedente art.3, per obbligazioni di interesse economico generale si intendono quelle dirette a predisporre la programmazione, a lungo termine, dei mezzi di copertura della domanda, secondo quanto stabilito al successivo art.13 ed a promuovere la diffusione del servizio su tutto il territorio nazionale, con l'obbligo, per la Concessionaria, di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto del servizio stesso, osservando la parità di trattamento, nei limiti della legislazione vigente e predisponendo tutti i mezzi e le misure necessari allo scopo, nel quadro delle esigenze di sviluppo definito a norma dell'art.2, comma 21, della legge 481/1995.

3. Rientrano, altresì, tra le obbligazioni di interesse economico generale quelle connesse con il perseguimento degli obiettivi generali della concessione indicati all'art.6, comma 1, lettere a), e), f) della presente convenzione e quelle derivanti dalle disposizioni della legge 9 gennaio 1991 n.9 in materia di scambio, vettoriamento e cessione dell'energia elettrica prodotta da imprese diverse dalla Concessionaria nonché, infine, quelle connesse alla prestazione dei servizi di riserva, controllo della rete, di dispacciamento e di regolazione.

Art.6
(Obiettivi generali della concessione)

1. Nell'espletamento del servizio la Concessionaria, in relazione a quanto stabilito nell'art.2, comma 36, della legge 481/1995, dovrà tenere presenti i seguenti obiettivi generali:

   a) assicurare che il servizio sia erogato con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità nel breve, medio e lungo periodo, sotto l'osservanza delle direttive impartite dalla competente Autorità di regolazione, ai sensi dell'art.2, comma 12, lettera h) della legge 481/1995, predisponendo le

misure atte a garantire che siano soddisfatte tutte le ragionevoli esigenze degli utenti, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, e la parità di condizioni economiche e normative per ogni categoria di utenza;

b) promuovere gli interventi volti a migliorare la qualità e i rendimenti del proprio sistema di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica in conformità agli indirizzi di politica industriale volti allo sviluppo dell'innovazione tecnologica;

c) adottare tutti gli interventi volti al controllo ed alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;

d) potenziare le azioni di assistenza, consulenza ed informazione rivolte agli utenti per favorire l'uso razionale dell'energia;

e) concorrere a promuovere lo sviluppo degli impianti che utilizzano fonti rinnovabili;

f) concorrere a promuovere, nell'ambito delle sue competenze e responsabilità, la tutela dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti, adottando le misure idonee a contenere le emissioni inquinanti, con la gradualità consentita dalla normativa vigente e dalle esigenze connesse alla funzionalità del servizio elettrico;

g) svolgere le azioni volte a promuovere l'indipendenza energetica del Paese ed a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dei combustibili, diversificando le aree di acquisizione e le fonti, con l'obiettivo di assicurare la continuità dei rifornimenti in un contesto di competitività ed economicità sempre in conformità con gli indirizzi di politica energetica del Governo;

h) destinare adeguate risorse ai fini della formazione e qualificazione professionale del personale, affinché esso risulti sempre perfettamente idoneo in rapporto alle diverse specializzazioni richieste per il corretto ed efficiente esercizio degli impianti e, più in generale, per lo svolgimento delle attività oggetto della concessione.

2. L'Amministrazione e la Concessionaria coopereranno nei rispettivi ruoli per il conseguimento delle indicate finalità, nel rispetto dell'esigenza della Società di assicurare, con riferimento alle attività oggetto della concessione, la propria capacità di finanziamento ed il conseguimento di un'adeguata redditività.

Art.7

(Contratto di programma)

Entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di approvazione della presente convenzione, l'Amministrazione e la Concessionaria, in relazione a quanto previsto dall'art.2, comma 36, della legge 481/1995, stipuleranno un contratto di programma che definirà, tra l'altro, gli scopi specifici e gli obblighi reciproci da perseguire nello svolgimento del servizio e mediante il quale si provvederà anche all'aggiornamento del contratto di programma in data 10 aprile 1991. Tale ultimo contratto resterà in vigore sino alla stipulazione di quello che sarà sottoscritto a norma del citato art.2, comma 36, della legge 481/1995.

Art.8

(Sede legale)

1. La Società ha sede legale in Roma, Via G.B. Martini n.3, ove domicilia agli effetti della presente convenzione.

2. Eventuali variazioni della sede legale e del domicilio dovranno essere comunicate all'Amministrazione.

3. La sede legale dovrà essere comunque nel territorio nazionale.

Art.9

(Scopo sociale)

1. L'esercizio delle attività indicate all'art.1 deve rientrare nello scopo sociale della Società.

2. La Società potrà esercitare, anche attraverso partecipazioni in società di capitali, in Italia ed all'estero, qualsiasi attività funzionalmente ed immediatamente connessa a quelle oggetto della concessione e strumentale al loro esercizio.

Tra le attività funzionalmente connesse rientrano, esemplificativamente:

- la costruzione di impianti di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica,

- l'approvvigionamento e la logistica dei combustibili necessari all'alimentazione degli impianti di produzione dell'energia elettrica utilizzati per l'esercizio della concessione;

- la produzione di energia elettrica all'estero, anche in associazione o compartecipazione con soggetti terzi, per l'importazione nel territorio nazionale;

- altre attività, quali, sempre esemplificativamente, la gestione del patrimonio immobiliare della Società, le attività di informatica e di telematica, le attività di ricerca, studio, consulenza e progettazione.

Art.10

(Partecipazioni societarie e acquisizioni)

1. La Società, nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui al successivo comma, potrà svolgere attività diverse da quelle indicate nell'art.9 della

presente convenzione, in Italia ed all'estero, solo attraverso separate società di capitali, a condizione che le sue risorse gestionali e la sua struttura finanziaria rimangano idonee al regolare funzionamento del servizio elettrico nel territorio nazionale.

L'Amministrazione potrà eseguire accertamenti e verifiche sulla osservanza di tale condizione.

2. La Società potrà assumere partecipazioni societarie, dirette e indirette, in Italia, nei settori di attività diversi da quello elettrico, indicato all'art. 9), in misura non superiore al 5% del capitale azionario della società partecipata. Le comunicazioni che la Concessionaria è tenuta a trasmettere alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa saranno trasmesse anche all'Amministrazione.

   Le partecipazioni superiori a tale misura sono soggette alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, che si pronuncerà entro 60 giorni dalla data della richiesta.

3. La Concessionaria non potrà acquisire altre imprese o assumere, anche indirettamente, partecipazioni nel settore elettrico nazionale che siano incompatibili con gli obiettivi generali e gli obblighi definiti nella presente convenzione e nella legge istitutiva dell'Autorità.

   A tal fine le acquisizioni o partecipazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente comunicate all'Amministrazione e la Concessionaria non potrà darvi corso se la stessa Amministrazione abbia rappresentato, entro 60 giorni, motivate ragioni di incompatibilità con gli obiettivi della concessione.

4. La concessionaria resta in tutti i casi obbligata all'osservanza delle norme di legge sulla tutela della concorrenza e del mercato.

Art. 11
(Società per la produzione di energia elettrica)

1. Entro 6 mesi dalla scadenza del termine previsto dal successivo art.18, la Concessionaria è tenuta a promuovere la costituzione di una società per azioni, interamente posseduta dalla stessa Concessionaria ed alla quale, entro

il successivo anno, saranno trasferiti tutti i beni e rapporti, attività e passività, relativi alla produzione dell'energia elettrica, ivi compresa una quota parte dei debiti del patrimonio conferito.

2. L'obbligo di cui al comma precedente è subordinato all'applicabilità, alle operazioni di conferimento, del trattamento fiscale di cui all'art.7 della legge 30 luglio 1990, n.218 e successive modificazioni.

3. I rapporti tra la Concessionaria e la società di nuova costituzione saranno regolati da una sub-concessione, che sarà approvata dall'Amministrazione, a norma di quanto previsto dal successivo art.12.
   Qualora, a seguito di modifiche legislative del sistema elettrico nazionale, le attività di produzione non dovessero più formare oggetto di concessione, la Società già Concessionaria dovrà detenere il controllo della società di nuova costituzione in una delle forme previste dall'art.2359 cod.civ.

Art.12
(Sub-concessioni)

Per motivate esigenze di razionalizzazione o di migliore organizzazione del servizio, la Società può sub-concedere una o più delle attività che formano oggetto della presente convenzione, ad altre società, da essa interamente partecipate o partecipate unitamente ad altra impresa Concessionaria. La sub-concessione deve essere autorizzata dall'Amministrazione, la quale approverà la relativa convenzione; la convenzione di sub-concessione dovrà prescrivere l'osservanza da parte del sub-concessionario degli stessi obblighi e condizioni previsti dalla presente convenzione, restando, comunque, la Società responsabile del loro adempimento verso l'Amministrazione.

Art.13
(Norme relative alle attività di trasporto, programmazione e coordinamento)

1. Al fine di assicurare lo sviluppo degli impianti, necessario alla copertura della domanda a norma di quanto disposto dall'art.1, comma 3, della legge 6 dicembre 1962 n.1643 ed in adempimento degli obblighi di servizio universale, la Concessionaria, fatte salve le eventuali, successive modifiche legislative e sotto l'osservanza delle direttive, condizioni e modalità di cui al successivo comma 4 dovrà predisporre, nella sua qualità di Concessionaria del servizio di trasmissione sulla rete nazionale ed in conformità alle linee generali definite dal Governo in materia di politica energetica, i programmi pluriennali scorrevoli, a periodicità annuale, relativi alla copertura del fabbisogno di energia elettrica, in conformità a quanto disposto dalla legge 18 dicembre 1973 n.880 e dalle altre disposizioni vigenti in materia, tenendo conto del prevedibile andamento dei fabbisogni e degli obiettivi generali di cui all'art. 6) lettere b) e c), nonché delle previste cessioni, alla Società, dell'energia elettrica prodotta con impianti alimentati da fonti convenzionali rinnovabili ed assimilate, ai sensi della legge n.9 del 9 gennaio 1991.

2. I programmi di cui al comma precedente saranno predisposti tenuto conto delle indicazioni e proposte elaborate da un apposito Comitato Consultivo di Garanzia per la Programmazione ed il Coordinamento delle attività elettriche, che sarà costituito dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro sei mesi dall'approvazione della presente Convenzione al quale parteciperanno i rappresentanti della Concessionaria, della organizzazione delle imprese elettriche degli enti locali e delle associazioni di categoria delle imprese autoproduttrici di energia elettrica e delle imprese elettriche minori.

3. I programmi di cui ai commi precedenti ed i relativi aggiornamenti sono sottoposti dalla Società al Ministro per l'approvazione. La Società è tenuta inoltre, a norma dell'art.4 del Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.235 del 6 ottobre 1992, a trasmettere allo stesso Ministro, entro 90 giorni dal termine di ciascun semestre, una relazione aggiornata sulle iniziative nel settore elettrico comprendente gli impianti

programmati dai produttori terzi, dalle imprese elettriche degli enti locali, nonché gli impianti programmati dalla Società.

4. Al fine di assicurare l'esercizio coordinato degli impianti di generazione e di trasmissione a norma del citato art.1, terzo comma, della legge 6 dicembre 1962 n.1643 la Società, sempre quale Concessionaria delle attività di trasmissione dell'energia elettrica, dovrà provvedere, sotto l'osservanza delle direttive di cui al successivo quinto comma, al coordinamento delle attività esercitate dalle imprese elettriche diverse dall'ENEL Spa, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti all'atto della entrata in vigore del D.L. 11 luglio 1992 n.333.

5. Il Ministro, con suo decreto, impartirà le direttive che la Concessionaria è tenuta ad osservare, nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti, allo scopo di conseguire gli obiettivi generali di cui all'art. 6):

- nella fase di programmazione a medio-lungo periodo delle iniziative volte a realizzare nuovi impianti di generazione;

- nella fase di esercizio e di manutenzione degli impianti, sia di generazione, sia di trasmissione;

- nella fase di controllo e di intervento necessaria per assicurare l'equilibrio istantaneo del carico e l'ottimizzazione dei rendimenti.

Le direttive concernenti la realizzazione dei nuovi impianti, per quanto di competenza dell'Amministrazione, dovranno prevedere, anche, in conformità agli indirizzi che l'Unione Europea dovesse impartire in tal senso ed alle relative norme di recepimento, la realizzazione della capacità di generazione sulla base di criteri di competitività e concorrenza, in condizioni di reciprocità con le imprese degli Stati esteri e nel rispetto delle esigenze di sicurezza del servizio, nonché di quelle finalizzate alla valorizzazione delle fonti rinnovabili ed assimilate, con l'obbligo per la Società, in difetto di offerte da parte di altri operatori, di provvedere comunque alla realizzazione degli impianti previsti nei programmi approvati a norma del precedente comma 3.

Le direttive concernenti il coordinamento delle attività elettriche, sempre per quanto di competenza della Amministrazione, dovranno assicurare alle funzioni esercitate dalla Concessionaria caratteri di imparzialità e trasparenza, predeterminando i parametri di ottimizzazione del rendimento degli impianti secondo criteri oggettivi ed indipendentemente dalla appartenenza degli impianti stessi.

6. Le direttive di cui al comma precedente saranno impartite tenuto conto delle proposte e delle indicazioni formulate dal Comitato Consultivo di Garanzia di cui al precedente comma 2.

7. La Concessionaria, in conformità alle direttive che dovessero essere in tal senso impartite dall'Unione Europea, è tenuta a promuovere, nei termini e secondo le modalità che saranno definiti dall'Amministrazione, la costituzione di una società avente per scopo l'esercizio della attività di trasmissione dell'energia elettrica e quelle ad essa connesse.

   In tal caso la Concessionaria provvederà a trasferire tutti i beni ed i rapporti inerenti l'esercizio di tali attività alla società di nuova costituzione, alla quale potranno partecipare anche le imprese elettriche degli enti locali, previa verifica della loro idoneità da parte della Amministrazione e nella salvaguardia dei diritti attribuiti alle stesse dall'art. 3 comma 8 della Legge 481/1995; la partecipazione di ciascuna delle suddette imprese dovrà essere commisurata alla quota percentuale delle attività elettriche di produzione e di distribuzione da essa esercitate rispetto al totale nazionale.

   L'obbligo di cui al presente comma si intende subordinato alla applicabilità del trattamento fiscale indicato nel precedente art.11, comma 2.

8. I rapporti tra la Concessionaria e la società di cui al comma precedente saranno regolati da una convenzione di sub-concessione, soggetta alla approvazione della Amministrazione a norma del precedente art.12.

Art.14
(Norme relative alle attività di distribuzione)

1. Nell'esercizio delle attività di distribuzione e vendita dell'energia elettrica, la Concessionaria, oltre all'osservanza di tutti gli obblighi di cui ai precedenti artt.4 e 5 è, in particolare, tenuta al rispetto dei livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e dei livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente.

2. A norma dell'art.3, comma 8, della legge 481/1995 i rapporti tra le imprese elettriche degli enti locali e l'ENEL Spa restano regolati da convenzioni da stipularsi con riferimento ad una convenzione-quadro tra la stessa ENEL Spa e l'organizzazione di categoria delle imprese interessate, ai sensi dell'art. 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
La convenzione-quadro e le convenzioni con le singole imprese costituiscono parte integrante e sostanziale della disciplina contenuta nella presente convenzione e sono soggette alla approvazione del Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato. Lo stesso Ministro, sentite le parti, emana con proprio decreto la convenzione-quadro e le singole convenzioni, qualora esse non siano state stipulate entro il termine, rispettivamente, di 1 anno dalla data del decreto che approva la presente convenzione e di 1 anno dalla data di approvazione o di emanazione della convenzione-quadro o da quella, se successiva, della stipula della convenzione di concessione per l'impresa interessata.

3. La convenzione-quadro dovrà conformarsi alle disposizioni, in quanto applicabili, di cui al decreto del Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato del 10 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 1992.
La convenzione-quadro, oltre a definire le modalità destinate a regolare, in sede di convenzione con le singole imprese, la materia relativa alle cessioni, scambi e vettoriamenti dell'energia elettrica, dovrà, in particolare, contenere i criteri volti a regolare la ripartizione delle zone di distribuzione e l'acquisizione della nuova utenza nelle aree territoriali in cui le imprese degli enti locali esercitano l'attività promiscuamente con l'ENEL Spa.

Tali criteri saranno diretti a promuovere l'ottimizzazione dei sistemi di distribuzione locale ed il più razionale assetto delle reti, sia sotto l'aspetto tecnico sia sotto quello del migliore impiego delle risorse, nel rispetto dei livelli generali e specifici di qualità del servizio prescritti dall'Autorità.

4. La convenzione quadro dovrà anche definire, sulla base degli indirizzi che saranno stabiliti dall'Amministrazione, i criteri volti a favorire, nell'ambito dell'ottimizzazione dei sistemi di distribuzione locale ed alle condizioni di cui al successivo comma 5, un aumento della quota di distribuzione che risulta attribuita alle imprese degli enti locali all'atto dell'approvazione della presente convenzione, senza che ciò debba determinare, con riferimento all'applicazione della tariffa unica nazionale ed agli obblighi di servizio universale, l'insorgere di rendite di posizione. Qualora, per effetto di quanto previsto dal presente comma, occorra procedere a trasferimenti di impianti, il valore di essi sarà determinato secondo gli stessi criteri stabiliti al successivo art. 26.

5. L'esecuzione degli accordi relativi all'assegnazione di una maggiore quota di distribuzione alle imprese elettriche degli enti locali è subordinata alla verifica da parte dell'Amministrazione della idoneità delle imprese, sulla base degli indirizzi definiti dalla stessa Amministrazione a norma del precedente comma 4, e nella salvaguardia dei diritti attribuiti alle imprese stesse dall'art.3, comma 8, della legge 481/1995.

6. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi, l'ottimizzazione e razionalizzazione dei sistemi di distribuzione dove operano le imprese elettriche degli enti locali, dovrà essere perseguita anche, ove possibile, mediante la costituzione di società o consorzi tra l'ENEL Spa e le imprese concessionarie locali in modo da favorire l'unificazione dei servizi connessi alla distribuzione e la riduzione dei relativi costi.

Art.15

(Poteri dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas)

Restano fermi, per le materie relative alla produzione ed alla erogazione del servizio e per tutte le altre materie oggetto della presente convenzione, i poteri attribuiti alla Autorità dalla legge 481/1995.

Art.16

(Regolamento di servizio)

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2, comma 37, della legge 481/1995 e sotto l'osservanza delle direttive che saranno impartite dalla Autorità, ai sensi dell'art.2, comma 12, lettera h) della legge citata, la Società è tenuta a predisporre un Regolamento di servizio nel rispetto dei principi stabiliti dalla stessa legge.

Il testo del Regolamento sarà trasmesso dalla Concessionaria sia alla Amministrazione e sia alla Autorità.

Le determinazioni adottate dalla Autorità, ai sensi del citato art.2, comma 12, lettera h) della stessa legge, sono inserite di diritto nel Regolamento.

Art.17

(Carta dei servizi)

In applicazione di quanto disposto dall'art.2 del D.P.C.M. 18 settembre 1995, la Società, entro il 17 gennaio 1996, adotterà, ai sensi dell'art.2 della legge 11 luglio 1995, n.273 la "Carta dei servizi del settore elettrico", sulla base dei criteri indicati dalla direttiva sui principi dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.43 del 22 febbraio 1994, e dallo schema generale di riferimento di cui al citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La Società darà adeguata pubblicità agli utenti ed invierà copia della Carta alla Autorità, alla Amministrazione ed al Dipartimento della funzione pubblica.

Art.18

(Separazione contabile)

In relazione a quanto disposto dall'art.3, comma 8 della legge 481/1995 e sotto l'osservanza delle direttive che saranno impartite dalla Autorità ai sensi dell'art.2, comma 12, lettera f) della stessa legge, la Società è tenuta ad adottare, entro il 18 novembre 1997, un sistema di separazione contabile ed amministrativa, in particolare per le fasi relative alla attività di generazione, sino a quando non troverà applicazione quanto disposto dal precedente art.11, e per quelle relative alla trasmissione, alla distribuzione e ad ogni altra indicata dall'Autorità, come se le stesse fossero gestite da imprese separate.

Art.19

(Modalità di aggiornamento della convenzione)

1. L'Amministrazione e la Società procederanno agli aggiornamenti e revisioni della presente convenzione ritenuti opportuni, o quando gli stessi si rendano necessari per sopravvenute obiettive circostanze.

2. L'Amministrazione e la Società procederanno agli aggiornamenti e revisioni anche su proposta avanzata dall'Autorità, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere b) e d) della legge 481/1995.

3. Le parti procederanno, altresì, ad adeguare la presente convenzione alle modifiche che dovessero essere introdotte da disposizioni comunitarie o dal legislatore nazionale, nel quadro normativo che regola l'ordinamento del settore elettrico e l'esercizio delle relative attività, con particolare riferimento alle modifiche che dovessero incidere sui diritti di esclusiva attribuiti dalla legislazione vigente alla Concessionaria.

4. In conformità alla premessa della presente convenzione, le modifiche normative di cui al precedente comma non daranno titolo, alla Concessionaria, di pretendere indennizzi o risarcimenti, fatti salvi, naturalmente, i diritti conseguenti all'eventuale trasferimento a terzi di beni della società e ferma restando l'esigenza di assicurare, in sede tariffaria, alla stessa Concessionaria, una sufficiente capacità finanziaria e la possibilità di ricorrere autonomamente al mercato dei capitali, nonché adeguate capacità di economicità e redditività. Tali capacità dovranno essere assicurate anche in relazione alla mancata utilizzazione degli impianti realizzati dalla Società in applicazione degli obblighi di legge vigenti pro-tempore, degli obblighi di concessione e delle direttive dell'Autorità.

Art.20
(Poteri di intervento dell'Autorità)

Lo svolgimento del servizio all'utenza e l'osservanza delle direttive impartite dall'Autorità sono soggette ai poteri di controllo, di intervento e di verifica, nonché ai poteri sanzionatori, della stessa Autorità, in conformità a quanto previsto dall'art.2, comma 12, lettere c), d), g), h), m), n), p) e comma 20 della legge 481/1995.

Art.21
(Poteri di intervento della Amministrazione)

1. La Società, fermo restando quanto disposto dal precedente art.20, è soggetta alla vigilanza della Amministrazione per tutto quanto attiene alla competenza di quest'ultima, in tema di osservanza degli obblighi assunti dalla Concessionaria, per il perseguimento delle finalità ed obiettivi di cui agli artt.3 e 6 della presente convenzione.

2. A tal fine la Società dovrà fornire alla Amministrazione - su ragionevole richiesta della stessa - le informazioni e quant'altro la Amministrazione riterrà necessario secondo le modalità più appropriate.

3. La Amministrazione, nell'ambito delle proprie competenze, eserciterà i poteri ad essa attribuiti dalla presente convenzione, dalle leggi vigenti in materia e da quelle riguardanti le attività oggetto della concessione, in modo da agevolare il raggiungimento delle finalità di utilità pubblica perseguite dalla Società, nel rispetto della presente convenzione e della efficienza, tempestività ed economicità del servizio.

Art.22

(Durata della concessione)

La concessione regolata dalla presente convenzione ha la durata di 40 anni a decorrere dall'11 luglio 1992 ed è rinnovabile se non venga data disdetta, da una delle parti, con preavviso di almeno 5 anni prima della scadenza. In difetto, la presente convenzione si prorogherà per un periodo corrispondente al ritardo nella notifica del preavviso.

Art.23

(Inadempimenti - Sanzioni)

1. Nei casi previsti dall'art.2, comma 20, lettera c) della legge 481/1995, e qualora gli inadempimenti e le violazioni imputabili alla Società pregiudichino in maniera grave e diffusa la prestazione del servizio elettrico, l'Amministrazione, su proposta dell'Autorità, avanzata ai sensi dell'art.2, comma 12, lettera o) della legge 481/1995, può disporre la sospensione o la decadenza della concessione, sotto l'osservanza delle seguenti modalità.

L'Amministrazione, prima di adottare il provvedimento, dovrà contestare alla Concessionaria gli addebiti ed assegnare alla stessa un congruo termine per fornire le sue giustificazioni o per provvedere agli adempimenti dovuti.

2. Decorso infruttuosamente il termine, l'Amministrazione potrà eseguire, o far eseguire, a spese della Concessionaria, le prestazioni non adempiute, anche ricorrendo, se il rimedio appare necessario ed indifferibile, alla nomina, con Decreto Ministeriale, di un Commissario delegato al compimento dell'atto.

3. L'Amministrazione, qualora ritenga insufficienti le giustificazioni fornite dalla Società, e qualora non sia esperibile o efficace il rimedio di cui al precedente comma 2, potrà, con proprio decreto, adottare i provvedimenti di sospensione o decadenza con un preavviso, rispettivamente, di 2 mesi e di un anno.

   Nel provvedimento che dispone la sospensione della concessione dovrà essere indicata la durata, che non potrà essere superiore a 6 mesi.

4. Qualora l'Amministrazione ritenga di respingere la proposta di sospensione o di decadenza avanzata dall'Autorità, si applica la disposizione di cui all'art. 2, comma 13, della legge 481/1995.

5. Durante i periodi di sospensione della concessione, le attività di cui alla presente convenzione si intendono esercitate direttamente dallo Stato.

   A tal fine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, nominerà un Commissario che provvederà ad adottare tutti i provvedimenti, atti ed interventi necessari allo svolgimento del servizio avvalendosi, per lo scopo, dei mezzi, del personale e della organizzazione della Società.

   Alla stessa Società sarà accreditato l'importo spettantele di quanto percetto per il periodo indicato nel provvedimento di sospensione e saranno addebitate le spese; entro i sei mesi successivi al termine del periodo di sospensione sarà, comunque, corrisposta alla Società una somma, a titolo di provvisionale e salvo conguaglio, pari ad una quota, proporzionale alla durata della sospensione, della media degli utili della Società nell'ultimo triennio, riferita alle attività che formano oggetto del provvedimento.

Il periodo di sospensione non ha effetto sulla durata della concessione.

6. In caso di decadenza, l'Amministrazione eserciterà il riscatto secondo le modalità di cui all'art.25, corrispondendo l'indennizzo previsto dall'art.26 della presente convenzione.

7. Sotto l'osservanza dei termini e condizioni previsti nel presente articolo, i provvedimenti di sospensione o decadenza potranno essere adottati dall'Amministrazione anche indipendentemente dalla proposta dell'Autorità.

8. Qualora si verifichino eventi non imputabili alla Società che possano rendere difficile, o temporaneamente impossibile, la prestazione da parte della Società del servizio elettrico, l'Amministrazione, valutato il parere della Società, avrà la facoltà, tenuto conto della gravità della situazione, di indicare alla Società l'adozione di ogni ragionevole misura o provvedimento, da realizzare, se necessario, anche con il concorso della stessa Amministrazione, per fronteggiare la situazione particolare, sempre avendo riguardo alle esigenze della Società di cui all'art.6, comma 2. L'Amministrazione è tenuta, in ogni caso, ad indennizzare la Società per gli eventuali maggiori oneri derivanti direttamente dalle misure adottate su indicazione della Amministrazione.

Art.24

(Revoca della concessione)

1. Nel rispetto dell'art.14, comma 3, del D.L. 11 luglio 1992 n.333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992 n.359, e ricorrendo le condizioni di cui al successivo comma 2, l'Amministrazione, dopo avere assegnato alla Società un congruo termine per fornire informazioni e valutazioni, può revocare la concessione, tenuto conto delle esigenze del servizio e dei diritti della Società.

2. La revoca può essere disposta a condizione che, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, la concessione di cui all'art.14, primo comma, D.L. 11 luglio 1992 n.333, convertito come sopra, si riveli non più idonea al perseguimento dei fini di utilità generale di cui all'art.3 della presente convenzione.

3. In caso di revoca la Amministrazione eserciterà il riscatto con le modalità di cui all'art.25, corrispondendo l'indennizzo previsto dall'art.26 della presente convenzione.

4. Il provvedimento che dispone la revoca della concessione dovrà prevedere un periodo di preavviso di almeno tre anni per la sua esecuzione.

Art.25

(Riscatto)

1 Secondo quanto disposto agli artt.23 e 24 della presente convenzione per i casi di decadenza e revoca, nonché alla scadenza della concessione, la Amministrazione riscatterà i beni della Società relativi alle attività oggetto della concessione.

2. La scadenza della concessione, la decadenza e la revoca avranno effetto alla data di esecuzione del riscatto che dovrà aver luogo entro un anno dalla scadenza del preavviso di cui, rispettivamente, agli artt.22, 23 e 24 della presente convenzione.

3. Con l'esecuzione del riscatto la Amministrazione subentrerà nei diritti della Società, nonché nelle obbligazioni passive, esclusi tutti i debiti di natura finanziaria ed eventuali ratei passivi, che siano direttamente in relazione alle attività in concessione ed ai beni oggetto del riscatto.

4. Entro sei mesi dalla scadenza della concessione o del preavviso di cui ai precedenti artt.23, comma 3, e 24, comma 2, la Società dovrà consegnare

alla Amministrazione l'inventario dei beni, nonché un elenco descrittivo dei diritti e delle obbligazioni afferenti le attività in concessione ed i beni oggetto del riscatto, nei quali è previsto il subentro della Amministrazione ai sensi del precedente comma 3. In caso di mancato adempimento della Società, ovvero di disaccordo sull'individuazione dei predetti beni, diritti ed obbligazioni, a tale individuazione provvederà la Amministrazione.

Art.26

(Indennizzo per il riscatto)

1. In caso di riscatto la Amministrazione corrisponderà alla Società un indennizzo che sarà determinato, d'intesa tra le parti, secondo i più adeguati criteri valutativi, mediando il valore patrimoniale dei beni oggetto del riscatto con la redditività degli stessi.

2. Nella determinazione dell'indennizzo, l'elemento reddituale dei beni oggetto del riscatto sarà rappresentato dal valore attualizzato dei flussi di cassa futuri, al lordo degli oneri finanziari ed al netto dei costi operativi, dei beni presi in considerazione.
   L'elemento patrimoniale sarà rappresentato dal costo di ricostruzione a nuovo degli impianti e delle altre immobilizzazioni oggetto del riscatto, al netto del degrado fisico e dell'obsolescenza tecnica.

3. Nel caso di riscatto conseguente a decadenza della concessione, l'indennizzo dovrà tener conto del pregiudizio arrecato al servizio elettrico dall'inadempimento imputabile alla Società.

4. La corresponsione dell'indennizzo sarà effettuata senza alcun aggravio, per imposte presenti o future, a carico della Società.

Art.27

(Provvisionale)

1. La Amministrazione potrà entrare nel possesso dei beni oggetto del riscatto anche anteriormente al pagamento dell'indennizzo. Tuttavia, in questo caso, contestualmente all'entrata in possesso, la Amministrazione provvederà a corrispondere alla Società una somma a titolo di provvisionale.

2. La somma provvisionale sarà pari al valore del patrimonio netto della Società, risultante dall'ultimo bilancio approvato.

3. In caso di decadenza, la somma provvisionale sarà depositata in un conto corrente fruttifero vincolato all'ordine di un depositario indipendente che verrà nominato di comune accordo tra le parti, fino alla data di liquidazione dell'indennizzo.

Art.28

(Tariffe, contributi di allacciamento, condizioni di fornitura e di contratto)

1. La Società è obbligata ad applicare a tutti i propri utenti le tariffe, i contributi di allacciamento e le condizioni di fornitura fissati dalle norme e disposizioni vigenti, salvo modifiche disposte, ai sensi dell'art.3, commi 1 e 7, della legge 481/1995, dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato o dalla Autorità.

2. E' facoltà della Società, quando ne sussistano i presupposti e le condizioni, proporre alla Autorità, in conformità alle procedure di cui all'art.3, comma 4, della legge 481/1995, nuove tariffe e trattamenti particolari connessi a controprestazioni dell'utenza o ad altre esigenze di carattere generale.

3. Le condizioni generali di contratto applicabili all'utenza servita dalla Società sono quelle vigenti per le diverse categorie di utenze, all'atto della approvazione della presente convenzione, fatte salve le eventuali modifiche

proposte dalla Autorità ai sensi dell'art.2, comma 12, lettere d) e m) della legge 481/1995.

Art.29

(Perequazione tariffaria: corrispettivi del servizio)

Nell'ambito dei sistemi di perequazione tra i diversi soggetti esercenti il servizio, ed allo scopo di assicurare l'applicazione di identici prezzi di vendita sull'intero territorio nazionale, i corrispettivi del servizio spettanti alla Società sono determinati con provvedimenti generali emanati ai sensi dell'art.3, comma 6, della legge 481/1995.

Art.30

(Rapporti con Amministrazioni e soggetti esteri)

1. L'Amministrazione stipula direttamente con le Amministrazioni e soggetti esteri gli accordi concernenti materie di cui alla presente convenzione, sentita la Società.

2. Gli accordi che la Società stipula con soggetti esteri, con esclusione di quelli appartenenti a Paesi dell'Unione Europea, dovranno essere comunicati alla Amministrazione.

3. Gli accordi della Società con Amministrazioni estere potranno essere stipulati previo parere favorevole della Amministrazione, che si intenderà espresso ove l'Amministrazione, entro trenta giorni dalla comunicazione, non abbia formulato riserve.

Art.31

(Efficienza degli impianti)

1. La Società si obbliga a mantenere gli impianti necessari per l'esercizio delle attività oggetto della concessione in perfetto stato di funzionamento eseguendo tempestivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria richiesta dalla natura delle installazioni.

2. Gli impianti dovranno essere eserciti dalla Società in modo da assicurare la regolarità di funzionamento con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari in vigore.

3. La Società è tenuta a riparare prontamente i guasti, dando la precedenza agli impianti che interessano la difesa e la sicurezza dello Stato.

Art.32

(Contratti di appalto, somministrazione e fornitura)

1. Il ricorso della Società, nei casi consentiti, a contratti di appalto, somministrazione e fornitura, non esonera la Società dalle responsabilità e dagli obblighi ad essa derivanti in dipendenza degli impegni assunti verso l'Amministrazione e comunque derivanti dalla convenzione.

2. La Società è obbligata ad eseguire o far eseguire i lavori secondo aggiornati ed affidabili criteri tecnici applicati nel settore elettrico.

3. In ogni caso la Società è tenuta a privilegiare le migliori condizioni di mercato al minor costo, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento, scelta del contraente e gestione dei lavori.

Art.33

(Brevetti)

L'Amministrazione è estranea a qualsiasi rapporto tra la Società ed i terzi per l'uso di brevetti, restando a carico della Società la titolarità dei diritti e la responsabilità per gli obblighi relativi ai brevetti medesimi.

Art.34

(Sicurezza del lavoro)

Nell'esercizio delle attività oggetto della concessione, la Società è tenuta ad osservare ed a far osservare le norme stabilite dai regolamenti generali e particolari e dalle altre disposizioni in vigore per la tutela e l'igiene del lavoro e la prevenzione degli infortuni.

Art.35

(Bilancio, documentazione contabile - Relazioni statistiche)

1. La Società deve trasmettere alla Amministrazione ed al Ministero del Tesoro il proprio bilancio annuale di esercizio, e relative relazioni, entro un mese dall'approvazione. Dopo l'attuazione della separazione contabile di cui al precedente art.18, nella relazione annuale sulla gestione dovrà essere pubblicato uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite distinti per ogni fase di attività.

2. La Società trasmetterà altresì, contestualmente all'invio alla Commissione nazionale per le società e la borsa, la relazione semestrale prevista dalla legge 7 giugno 1974, n.216. La Società trasmetterà, anche, in copia alla Amministrazione ed al Ministero del Tesoro ogni altra comunicazione che deve essere obbligatoriamente inviata alla stessa Commissione.

3. L'Amministrazione, entro l'esercizio successivo, ha facoltà, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero del Tesoro, di chiedere tutti i chiarimenti necessari, di eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio stesso e di formulare eventuali osservazioni circa la rispondenza dei bilanci agli obblighi derivanti dalla presente convenzione ed alle altre norme in vigore.

4. La Società dovrà tenere a disposizione della Amministrazione e del Ministero del Tesoro copia dell'inventario degli impianti e delle scritture contabili obbligatorie.

5. Allo scopo di fornire ogni utile elemento di informazione sull'andamento del servizio, la Società trasmetterà alla Amministrazione ed al Ministero del Tesoro, nel primo semestre di ciascun anno, una relazione generale statistica relativa all'anno precedente che dovrà contenere elementi particolareggiati sulla consistenza degli impianti, sui lavori compiuti e sullo sviluppo del servizio in concessione.

6. In relazione ai propri poteri, l'Amministrazione ed il Ministero del Tesoro hanno facoltà di accesso alle sedi ed agli impianti della Società.

7. La documentazione indicata nel presente articolo dovrà essere trasmessa anche all'Autorità o tenuta a disposizione della stessa.

Art.36
(Collegio arbitrale)

1. Tutte le controversie comunque relative alla presente convenzione, ivi comprese quelle concernenti l'indennizzo e la provvisionale, per le quali non sia stato raggiunto un accordo entro 60 giorni dalla richiesta a trattare fatta da una delle parti, saranno deferite ad un collegio arbitrale composto da cinque membri, due nominati dall'Amministrazione, due dalla Società ed il quinto

p. Il Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Il direttore generale
delle fonti di energia e industrie di base
ROSSONI

p. L'ENEL S.p.a.
Il presidente
VIEZZOLI

L'amministratore delegato
LIMBRUNO

96A0883

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8651339) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 4.500